DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

Art. 20

Controllo e vigilanza del Ministero dei lavori pubblici

Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, esercita una azione di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni di appalto e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori. La norma, di cui al precedente comma non si applica quando i lavori sono eseguiti senza alcun contributo da parte dello Stato.

Versione in vigore dal 27 marzo 1958, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Estremi	Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Titolo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-classificazione-e-la-sistemazione-delle-strade-di/art-20-controllo-e-vigilanza-del-ministero-dei-lavori-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it